



COMUNE DI SAN FRANCESCO AL CAMPO

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

www.comune.sanfrancescoalcampo.to.it

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 175 27/11/2019

=====

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE 2020/2021/2022 - REVISIONE STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELL'ENTE, RICOGNIZIONE ANNUALE DELLE ECCEDENZE DI PERSONALE E PROGRAMMAZIONE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE.

=====

L'anno duemiladiciannove addì ventisette del mese di novembre alle ore 17:00 nella solita sala delle adunanze regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale, nelle persone dei Signori:

| | | |
|--------------------------|-----------------|----|
| CORIASCO DIEGO | Sindaco | Sì |
| FERRON DIEGO | Vice Sindaco | Sì |
| CANDELO GIORGIO GIUSEPPE | Assessore | Sì |
| MALARA MATTIA | Assessore | Sì |
| SAVINO ALESSANDRA | Assessore | Sì |
| | | |
| | | |
| | Totale presenti | 5 |
| | Totale assenti | 0 |

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale PALAZZO Dott.ssa Mariateresa.

Il Presidente, Sindaco, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

ESEGUIBILITA': immediatamente eseguibile

Il presidente mette in discussione il seguente punto all'ordine del giorno.

LA GIUNTA COMUNALE

Su proposta dell'assessore, Avv. SAVINO Alessandra;

Vista la proposta di deliberazione allegata alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale della stessa;

Visto il D.Lgs. n.267/00;

Visti i pareri espressi dai responsabili dei servizi ex art. 49 del DLgs 267/00 come segue:

PARERE TECNICO dell'ufficio UFFICIO PERSONALE E ORGANIZZAZIONE: Favorevole

PARERE CONTABILE : Favorevole

con votazione espressa in forma palese ed unanime

DELIBERA

Di approvare la proposta di deliberazione n. **178** allegata alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale ed avente ad oggetto:

APPROVAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE 2020/2021/2022 - REVISIONE STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELL'ENTE, RICOGNIZIONE ANNUALE DELLE ECCEDENZE DI PERSONALE E PROGRAMMAZIONE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE.

Successivamente

con votazione espressa in forma palese ed unanime

dichiara la presente immediatamente eseguibile ex art. 134 DLgs 267/00

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
Giunta Comunale n. 178 del 2019

Oggetto:

APPROVAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE 2020/2021/2022 - REVISIONE STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELL'ENTE, RICOGNIZIONE ANNUALE DELLE ECCEDEXENZE DI PERSONALE E PROGRAMMAZIONE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE.

Ufficio competente istruttoria UFFICIO PERSONALE E ORGANIZZAZIONE

Su proposta del sindaco / assessore sig. _____

LA GIUNTA COMUNALE

Preso atto che:

- l'art. 39 della L. n. 449/1997 ha stabilito che al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla L. n. 482/1968;
- a norma dell'art. 91 del D. Lgs. n. 267/2000 gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale di fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla L. n. 68/1999, finalizzata alla riduzione programmata delle spese di personale;
- a norma dell'art. 1, comma 102, della L. n. 311/2004, le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, e all'art. 70, comma 4, del D. Lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni, non ricomprese nell'elenco 1 allegato alla stessa legge, adeguano le proprie politiche di reclutamento di personale al principio del contenimento della spesa in coerenza con gli obiettivi fissati dai documenti di finanza pubblica;
- ai sensi dell'art. 19, comma 8, della L. n. 448/2001 (L. Finanziaria per l'anno 2002), a decorrere dall'anno 2002 gli organi di revisione contabile degli Enti Locali, accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno del personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'art. 39 della L. n. 449/1997 e s.m.i.;

Richiamato altresì l'art. 6 del D. Lgs. 165/2001, come modificato dall'art. 4 del D.Lgs. n. 75/2017, il quale disciplina l'organizzazione degli uffici ed il piano triennale dei fabbisogni di personale, da adottare annualmente in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi del successivo art. 6-ter, nel rispetto delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente e tenuto conto della consistenza della dotazione organica del personale in servizio, nonché della relativa spesa;

Visto l'art. 22, comma 1, del D. Lgs. n. 75/2017, il quale prevede che le linee di indirizzo per la pianificazione di personale di cui all'art. 6-ter del D.Lgs. n. 165/2001, come introdotte dall'art. 4, del D. Lgs. n. 75/2017, sono adottate entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto e che, in sede di prima applicazione, il divieto di cui all'art. [6, comma 6](#), del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. si applica a decorrere dal 30/03/2018 e comunque solo decorso il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione delle stesse;

Considerato che con il Decreto 8/05/2018 il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione ha definito le predette "Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche", pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale n. 173 del 27.07.2018;

Atteso che il valore medio delle spese di personale 2011-2013, ex comma 557-quater della legge 296/2006, risulta pari ad 832.579,11;

Rammentato che la legge 196/2006, all'art. 1 comma 557 e ss.mm.ii., detta precise disposizioni alle amministrazioni pubbliche per il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, consistenti prioritariamente in:

- riduzione dell'incidenza della spesa di personale rispetto al complesso delle spese correnti;
- razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative anche attraverso accorpamento di uffici e l'eventuale riduzione dell'incidenza percentuale delle posizioni organizzative in organico;

Visto l'art. 33 del D.Lgs. n. 165/2001, come sostituito dal comma 1 dell'art. 16 della L. n. 183/2011 (Legge di Stabilità 2012), il quale ha introdotto l'obbligo dall'1/1/2012 di procedere annualmente alla verifica delle eccedenze di personale, condizione necessaria per poter effettuare nuove assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto, pena la nullità degli atti posti in essere;

Ritenuto necessario, pertanto, prima di definire la programmazione del fabbisogno di personale, procedere alla revisione della struttura organizzativa dell'Ente e, contestualmente, alla ricognizione del personale in esubero;

Dato inoltre atto che il personale effettivamente in servizio alla data attuale risulta essere il seguente:

Personale a tempo indeterminato:

| CAT | PROFILO PROFESSIONALE | N. posti coperti | N. posti vacanti | Totali |
|------------------|---|------------------|------------------|-----------|
| D | Istruttore direttivo tecnico | 2 | | 2 |
| | Istruttore direttivo amministrativo | 1 | | 1 |
| | Istruttore direttivo contabile | 1 | | 1 |
| | Istruttore direttivo polizia municipale – Commissario | 1 | | 1 |
| TOTALE D | | 5 | 0 | 5 |
| C | Agente di polizia municipale | 3 | | 3 |
| | Istruttore amministrativo | 5 | 1 | 6 |
| TOTALE C | | 8 | 1 | 9 |
| B3 | Esecutore amministrativo | 3 | | 3 |
| | Operaio | 2 | | 2 |
| TOTALE B3 | | 5 | 0 | 5 |
| TOTALE | | 18 | 1 | 19 |

Personale a tempo determinato:

| CAT | PROFILO PROFESSIONALE | N. posti coperti | N. posti vacanti | Totali |
|-----------------|------------------------|------------------|------------------|----------|
| B | Ausiliario al traffico | 2 | | 2 |
| | Operaio | 1 | | 1 |
| TOTALE B | | 3 | 0 | 3 |

| | | | |
|---------------|----------|----------|----------|
| TOTALE | 3 | 0 | 3 |
|---------------|----------|----------|----------|

Dato altresì atto che a seguito di mobilità esterna volontaria è stato assunto, con decorrenza dal 01.07.2018 a tempo parziale al 50% e indeterminato, l'Architetto Polzella Vittorio profilo professionale "istruttore tecnico" cat C pos. econ, C1;

Considerato che l'Architetto Polzella si è avvalso del collocamento in aspettativa ai sensi del comma 5 dell'art. 110 del D.lgs 267/2000 e ss.mm.ii con decorrenza dal 01.07.2018 fino alla scadenza del precedente mandato amministrativo;

Dato atto che in considerazione del rinnovo dell'incarico, come da decreto sindacale n.12 del 04.07.2019, il collocamento in aspettativa è stato prorogato per tutta la durata dell'attuale mandato elettorale;

Considerata, pertanto, la consistenza di personale presente nell'organizzazione dell'Ente, anche in relazione agli obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, e rilevato che, in tale ambito, non emergono situazioni di personale in esubero ai sensi dell'art. 33 del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;

Considerati inoltre i fabbisogni di personale necessari per l'assolvimento dei compiti istituzionali dell'Ente, in coerenza con la pianificazione triennale delle attività e della performance dell'Ente, e tenuto conto degli attuali vincoli normativi in materia di assunzioni e di spesa del personale;

Visto l'art. 3, comma 5, del D.L. n. 90/2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 114/2014, e s.m.i., il quale prevede che per gli anni 2019/2021 è possibile procedere ad assunzioni a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 100% per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente;

Preso atto che il [Decreto-Legge 28 gennaio 2019, n. 4](#), convertito, con modificazioni, dalla [Legge 28 marzo 2019, n. 26](#) ha previsto all'art. 14 bis con il comma 1 che *"1. All'articolo 3 del decreto-legge 24 giugno 2014, n.90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n.114, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 5, quinto periodo, le parole: "tre anni" sono sostituite dalle seguenti: "cinque anni" e le parole: "al triennio precedente" sono sostituite dalle seguenti: "al quinquennio precedente" e che dopo il comma 5-quinquies sono inseriti i seguenti: "5-sexies. Per il triennio 2019-2021, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile, le regioni e gli enti locali possono computare, ai fini della determinazione delle capacità assunzionali per ciascuna annualità, sia le cessazioni dal servizio del personale di ruolo verificatesi nell'anno precedente, sia quelle programmate nella medesima annualità, fermo restando che le assunzioni possono essere effettuate soltanto a seguito delle cessazioni che producono il relativo turn-over."*

Preso atto che la L. 19 giugno 2019, n. 56 all'articolo 3 comma 8 ha specificatamente previsto che *"Fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 399, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, al fine di ridurre i tempi di accesso al pubblico impiego, nel triennio 2019-2021, le procedure concorsuali bandite dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e le conseguenti assunzioni possono essere effettuate senza il previo svolgimento delle procedure previste dall'articolo 30 del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001"*;

Considerato che nell'anno 2019 non si sono verificate cessazioni di personale dipendente mentre si prevede per il 2020 n.1 collocamento in quiescenza di n.1 operaio a tempo pieno ed indeterminato, cat. B3 , posizione economica B5, e nessuno per gli anni 2021 e 2022;

Dato atto che la spesa annua corrispondente a tale cessazione è di € 30.097,75 e che questa viene a considerarsi come capacità assunzionale;

Rilevato altresì che, al fine di ottemperare alle norme sul collocamento obbligatorio dei disabili di cui alla L. 12/03/1999, n. 68, questo Ente ha provveduto, con determinazione dirigenziale n.559 del 26.09.2019, ad assumere, a tempo pieno ed indeterminato, n.1 collaboratore amministrativo, cat.B3, posizione economica B3, ai fini della copertura della quota d'obbligo (differenza tra la quota di riserva ed il numero di categorie protette già in servizio), in deroga ai vigenti divieti di nuove assunzioni, anche nel caso di situazione di soprannumerarietà, come previsto dall'art. 7, comma 6, del D. L. n. 101/2013, convertito in L. n. 1557/2013;

Considerato, quindi, che tale assunzione non rientra tra le quote assunzionali, né nel calcolo del contenimento della spesa di personale di cui all'art. 1, comma 557 e seguenti, della L. n. 296/2006 e s.m.i.;

Visto l'art. 9 comma 28 del D.L. 78/2010, come modificato dall'art. 4, comma 102 L. 183/2011, dall'art. 1, comma 6 bis, L. 14/2012 e dall'art. 4-ter, comma 12, L. 44/2012, il quale impone limiti nelle assunzioni al lavoro flessibile, che di seguito si riassumono:

Le pubbliche amministrazioni "...possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. Per le medesime amministrazioni la spesa per personale relativa a contratti di formazione-lavoro, ad altri rapporti formativi, alla somministrazione di lavoro, nonché al lavoro accessorio di cui all'articolo 70, comma 1, lettera d) del D.Lgl, n. 276/2003, e s.m.i, non può essere superiore al 50 per cento di quella sostenuta per le rispettive finalità. Le disposizioni di cui al presente comma costituiscono principi generali ai fini del coordinamento della finanza pubblica ai quali si adeguano le regioni, le province autonome, gli enti locali e gli enti del Servizio sanitario nazionale. A decorrere dal 2013 gli enti locali possono superare il predetto limite per le assunzioni strettamente necessarie a garantire l'esercizio delle funzioni di polizia locale, di istruzione pubblica e del settore sociale; resta fermo che comunque la spesa complessiva non può essere superiore alla spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009;

Atteso che, per quanto riguarda il lavoro flessibile (assunzioni a tempo determinato, contratti di formazione lavoro, cantieri di lavoro, tirocini formativi, collaborazioni coordinate e continuative), l'art. 11, comma 4-bis, del d.l. 90/2014 dispone "4-bis. All'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, è stato inserito il seguente periodo: "Le limitazioni previste dal presente comma non si applicano agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente";

Vista la deliberazione n. 2/SEZAUT/2015/QMIG della Corte dei Conti, sezione Autonomie, che chiarisce: "Le limitazioni dettate dai primi sei periodi dell'art. 9, comma 28, del d.l. n. 78/2010, in materia di assunzioni per il lavoro flessibile, alla luce dell'art. 11, comma 4-bis, del d.l. 90/2014 (che ha introdotto il settimo periodo del citato comma 28), non si applicano agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione della spesa di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'art. 1, legge n. 296/2006, ferma restando la vigenza del limite massimo della spesa sostenuta per le medesime finalità nell'anno 2009, ai sensi del successivo ottavo periodo dello stesso comma 28.";

Richiamata la deliberazione della Corte dei Conti sezione Autonomie n. 18/sezaut/2018/QMIG avente ad oggetto: "Applicabilità dell'art. 9, comma 28, del D.L. n. 78/2010 agli enti locali che abbiano sostenuto spese per contratti di lavoro flessibile, nel 2009 o nel triennio 2007/2009 per importi irrisori inidonei a costituire parametro di riferimento assunzionale";

Dato atto che in base alla suddetta deliberazione, "Ai fini della determinazione del limite di spesa previsto dall'art. 9, comma 28, del d.l. n. 78/2010 e s.m.i., l'ente locale di minori dimensioni che abbia fatto ricorso alle tipologie contrattuali ivi contemplate nel 2009 o nel

triennio 2007-2009 per importi modesti, inidonei a costituire un ragionevole parametro assunzionale, può, con motivato provvedimento, individuarlo nella spesa strettamente necessaria per far fronte, in via del tutto eccezionale, ad un servizio essenziale per l'ente. Resta fermo il rispetto dei presupposti stabiliti dall'art. 36, commi 2 e ss., del d.lgs. n. 165/2001 e della normativa – anche contrattuale – ivi richiamata, nonché dei vincoli generali previsti dall'ordinamento”.

Dato atto che il limite di spesa per rapporti di lavoro flessibile, rideterminato con proprio atto n.170 del 21.11.2018, ammonta ad € 14.165,92;

Considerato che al 26.06.2020 scadrà il contratto a tempo determinato dell'operaio B - posizione economica B1 - assunto a tempo parziale (18 ore settimanali), e che l'Amministrazione Comunale si riserva di decidere in merito;

Specificato che l'Ente sta procedendo alla stipula di una nuova convenzione per l'attività di controllo della viabilità in ambito aeroportuale e che, eventualmente, valuterà di procedere alla proroga degli attuali contratti di lavoro degli ausiliari del traffico;

Atteso pertanto che per il triennio 2020-2021-2022, nel rispetto dei vincoli in materia di assunzioni, il piano triennale di assunzioni è il seguente:

Anno 2020:

- conclusione di n. 1 mobilità volontaria di personale in categoria C, profilo “istruttore amministrativo”;

in seguito al pensionamento, con decorrenza 01.02.2020 (ultimo giorno di lavoro il 31.01.2020), dell'operaio cat. giuridica B3 posiz. econom. B5 - spesa annua di riferimento € 30.097,75;

- assunzione tramite scorrimento di graduatoria concorsuale in corso di validità di n.1 operaio cat.B3 pos econom B3, a tempo indeterminato e parziale 18 ore, in sostituzione dell'operaio cat. giuridica B3 posiz. econom. B5 in pensionamento dal 01.02.2020 – spesa annua di riferimento € 14.736,92;
- indizione di prova selettiva per l'assunzione di n.1 istruttore amministrativo/informatico, cat C pos econ C1, a tempo indeterminato e parziale sino alla concorrenza della somma annua di riferimento pari a € 15.360,83;

Anno 2021:

- non sono previste nuove assunzioni

Anno 2022:

- non sono previste nuove assunzioni

Richiamato l'art. 1, commi 557 e seguenti, della L. 27/12/2006 n. 296 (legge finanziaria 2007) e successive modifiche ed integrazioni, il quale disciplina il vincolo in materia di contenimento della spesa di personale per gli Enti soggetti al patto di stabilità nel 2015 (ora soggetti al “pareggio di bilancio”);

Accertato che le risorse economiche necessarie trovano adeguata capienza nelle risorse stanziare nel bilancio di previsione per gli anni 2020, 2021 e 2022;

Verificato inoltre il rispetto dei vigenti presupposti normativi necessari per poter procedere ad assunzioni a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale:

- vincoli disposti dall'art. 3, comma 5 del D.L. 90/2014, e s.m.i.;

- vincoli disposti dall'art. 9, comma 28 del D.L. 78/2010 sulla spesa per personale a tempo determinato, con convenzioni o con contratti di collaborazione coordinata e continuativa;
- obbligo di riduzione della spesa di personale disposto dall'art. 1 comma 557 della Legge 296/2006 rispetto a valore medio del triennio 2011/2013;
- vincoli di finanza pubblica previsti dall'art. 1 della Legge 208 del 28.12.2015 (Legge di Stabilità 2016) ovvero rispetto dei vincoli del pareggio di Bilancio;
- tempi di pagamento previsti dall'art. 41 c. 2 D.L. 66/2014;
- adozione del Piano della Performance di cui all'art. 10, comma 5, del d.lgs. 27.10.2009, n. 150, (ora organicamente unificato nel PEG con l'art. 169 del D.lgs. 18/8/2000, n. 267);
- aver approvato il Piano triennale di azioni positive in materia di pari opportunità 2019/2021 (art. 48, comma 1, del D. Lgs. 198/2006)
- aver effettuato la ridefinizione degli uffici e delle dotazioni organiche, nonché la programmazione triennale del fabbisogno di personale, secondo quanto previsto dall'art. 6 del D. Lgs. n. 165/2001 (art. 6, comma 6, del D. Lgs. 165/2001);

Considerato altresì che questo Ente non ha mai dichiarato il dissesto finanziario e che dall'ultimo Conto Consuntivo approvato non emergono condizioni di squilibrio finanziario come risulta dall'apposita tabella allegata al medesimo;

Rilevato che l'eventuale modifica in corso d'anno è consentita solo a fronte di situazioni nuove e non prevedibili, sempre nel rispetto dei vincoli imposti dalla legislazione vigente in materia di assunzioni e spesa di personale, e deve essere, in ogni caso, adeguatamente motivata;

Richiamato il vigente Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con propria deliberazione n. 185 del 07.12.2011;

Visto:

- il T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i.;
- lo Statuto Comunale;

Richiamato altresì il C.C.N.L. vigente;

Rilevato che del contenuto del presente provvedimento è stata fornita la prescritta informazione alle Organizzazioni sindacali ai sensi dell'art. 6, comma 1, del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;

Tanto premesso,

Attesa la propria competenza ex art. 48 del DLgs 267/00;

Acquisito il parere del Revisore dei Conti;

Acquisiti i rispettivi pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile ex art. 49 del DLgs 267/00;

Con voti

PROPONE DI DELIBERARE

- 1) **DI PRENDERE ATTO** che a seguito della revisione della struttura organizzativa dell'Ente, effettuata ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. n. 165/2011 e successive modificazioni ed integrazioni, e della ricognizione delle eccedenze di personale, ai sensi dell'art. 33 del D. Lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, non emergono situazioni di personale in esubero;
- 2) **DI DARE ATTO** che il limite di spesa per il lavoro flessibile a seguito della rideterminazione avvenuta con propria precedente deliberazione n.170/2018, è pari ad €. 14.165,92;

- 3) **DI CONFERMARE**, a seguito di quanto indicato al precedente punto 1), l'allegata dotazione organica intesa come numero dei dipendenti in servizio, che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 4) **DI APPROVARE** il piano triennale dei fabbisogni di personale 2020/2022, nel quale vengono previste, nel rispetto dei vigenti vincoli in materia di assunzioni a tempo indeterminato e di lavoro flessibile, come segue:

Anno 2020:

- conclusione di n. 1 mobilità volontaria di personale in categoria C, profilo "istruttore amministrativo";
- in seguito al pensionamento, con decorrenza 01.02.2020 (ultimo giorno di lavoro il 31.01.2020), dell'operaio cat. giuridica B3 posiz. econom. B5 - spesa annua di riferimento € 30.097,75;
- assunzione tramite scorrimento di graduatoria concorsuale in corso di validità di n.1 operaio cat.B3 pos econom B3, a tempo indeterminato e parziale 18 ore, in sostituzione dell'operaio cat. giuridica B3 posiz. econom. B5 in pensionamento dal 01.02.2020 – spesa annua di riferimento € 14.736,92;
 - indizione di prova selettiva per l'assunzione di n.1 istruttore amministrativo/informatico, cat C pos econ C1, a tempo indeterminato e parziale sino alla concorrenza della somma annua di riferimento pari a € 15.360,83;

Anno 2021:

- non sono previste nuove assunzioni

Anno 2022:

- non sono previste nuove assunzioni

- 5) **DI DARE ATTO** che la spesa totale, comprendente la programmazione di cui sopra, pari a € 757.671,15 al netto delle componenti escluse, rientra nei limiti della spesa del personale pari a € 832.578,51 e di quella connessa alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, così come dettagliatamente descritto nella nota di aggiornamento al DUP 2020/2022;
- 6) **DI PUBBLICARE** il presente piano triennale dei fabbisogni in "Amministrazione trasparente", nell'ambito degli "Obblighi di pubblicazione concernenti la dotazione organica ed il costo del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato" di cui all'art. 16 del D. Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.
- ;
- 7) **DI TRASMETTERE** il presente piano triennale dei fabbisogni alla Ragioneria Generale dello Stato tramite l'applicativo "Piano dei Fabbisogni" presente in SICO, ai sensi dell'art. 6-ter del D. Lgs. n. 165/2001, come introdotto dal D. Lgs. n. 75/2017, secondo le istruzioni previste nella circolare RGS n. 18/2018.

IL SINDACO
Firmato digitalmente
CORIASCO DIEGO

IL VICE SINDACO
Firmato digitalmente
FERRON Diego

IL SEGRETARIO COMUNALE
Firmato digitalmente
PALAZZO Dott.ssa Mariateresa

RICORSI

Fatti salvi i diversi termini previsti per legge, contro il presente provvedimento è possibile presentare ricorso:

Al T.A.R. Piemonte entro 60 giorni dalla data di compiuta pubblicazione

Al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di compiuta pubblicazione
